



Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 11

VERBALE NR. 75 DEL 28/11/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE E APPROVAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA ESENZIONE PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Zuffi Francesco.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale - Manuela Galletti .

Il Presidente Del Consiglio invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Zuffi Francesco	Presente
2	Morini Marco	Presente
3	Biondi Alberto	Presente
4	Melli Lorenzo	Presente
5	Cappelli Lara	Assente
6	Rosi Rita	Presente
7	Mereu Tamara	Presente
8	Romagnoli Davide	Presente
9	Venturelli Stefano	Presente
10	Zanoli Mirco	Presente
11	Boni Lodovica	Presente
12	Piccinini Sabina	Presente
13	Rosi Luciano	Presente

PRESENTI N.: 12

ASSENTI N.:1

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ZUFFI FRANCESCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MANUELA GALLETTI

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo albosc.comune.sancesariosulpanaro.mo.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 1, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con il quale è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO:

- l'art. 1, comma 3, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con il quale si prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, la quale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

- l'art. 1, comma 3-bis, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con il quale si prevede che i Comuni, con regolamento di cui al punto precedente, possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, fermo restando che la suddetta soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO l'art. 1, comma 11, decreto legge, 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, nel quale si precisa che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 14 del 15/03/2007 è stato approvato il Regolamento sull'addizionale comunale IRPEF, così come prevede l'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni;

VISTE le proprie deliberazioni con le quali è stato variato il Regolamento di cui sopra e in particolare:

- delibera n. 8 del 12/02/2008, con la quale, a decorrere dall'1/01/2008, è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0,3% ed è stata istituita la soglia di esenzione per i redditi fino ad euro 8.000,00;

- delibere n. 84 del 22/12/2008 per l'anno 2009, n. 112 del 22/12/2009 per l'anno 2010 e n. 105 del 21/12/2010 per l'anno 2011, con le quali è stata confermata l'aliquota dello 0,3%;

- delibera n. 34 del 23/06/2011 con la quale è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0,4% a decorrere dall'1/01/2011, confermata con delibere n. 34 del 26/06/2012 per l'anno 2012, n. 59 del 28/11/2013 per l'anno 2013 e n. 27 del 07/04/2014 per l'anno 2014;

- delibera n. 37 del 17/7/2012 con la quale è stata variata la soglia di esenzione portandola a euro 10.000,00 con decorrenza 01/01/2012;

- delibera n. 39 del 28/05/2015 con la quale è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale



IRPEF nello 0,6% a decorrere dall'1/01/2015;

- delibere n. 102 del 17/12/2015 per l'anno 2016, n. 69 del 22/12/2016 per l'anno 2017, n. 76 del 28/12/2017 per l'anno 2018, n. 103 del 20/12/2018 per l'anno 2019, n. 115 del 23/12/2019 per l'anno 2020, n. 92 del 28/12/2020 per l'anno 2021, n.108 del 23/12/2021 per l'anno 2022, n.97 del 22/12/2022 per l'anno 2023, n. 91 del 28/11/2023 per l'anno 2024, con le quali sono state confermate l'aliquota dello 0,6% e la soglia di esenzione per i redditi fino a euro 10.000,00;

DATO ATTO che il Decreto legislativo attuativo della delega fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16/10/2023 stabilisce che l'IRPEF passa da quattro a tre aliquote e tre fasce di reddito (23% fino a 28 mila euro, 35% d 28 mila a 50 mila e 43% sopra i 50 mila);

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 96 della Legge di Bilancio 2025 dispone che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il termine stabilito dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025;

DATO ATTO che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e della soglia di esenzione di cui sopra è determinato secondo il criterio di cassa;

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all'art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare le entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

VISTI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio*



di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO, l'art. 4, comma 1-quinquies, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, legge 26 aprile 2012, n. 44, a mente del quale a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

VISTO, l'art. 14, comma 8, decreto legislativo, 14 marzo 2011, n. 23, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

VISTO, l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, 21 novembre 2014, n. 175, il quale precisa che i Comuni, contestualmente all'invio delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, del testo delle stesse e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale soglia di esenzione;

VISTO, l'art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e la continuità nell'erogazione dei servizi comunali, di modificare il vigente *Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF* rimodulando, a decorrere dall'anno di imposta 2025, l'aliquota e la soglia di esenzione come segue:

- a. aliquota 0,8%;
- b. esenzione per redditi fino a 15.000,00 euro;
- c. aliquota dello 0,8% per redditi che superano i 15.000,00 euro, calcolata sul reddito complessivo;



VISTO il testo riformulato del *Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF*, allegato sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico reso con verbale n. 51 del 22/11/2024 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42, comma 2, in materia di attribuzioni dei consigli;

VISTI i pareri favorevoli resi, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15/03/2007 e successive modifiche;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/01/1999 e successive modifiche;

Il Sindaco-Presidente illustra all'assemblea il punto all'ordine del giorno;

Intervengono successivamente al dibattito:

- Rosi Luciano (Viva San Cesario – I Moderati);
- Boni Lodovica (Centrodestra per la Rinascita);
- Melli Lorenzo (Insieme per San Cesario);
- Piccinini Sabina (Lista Civica Nuovo San Cesario);
- Il Sindaco-Presidente;
- Zanolì Mirco (Centrodestra per la Rinascita);
- Rosi Luciano (Viva San Cesario – I Moderati);

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE



Comune di San Cesario sul Panaro (MO) - DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 75 DEL 28/11/2024

5/6

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese ed accertate dal Presidente:

Consiglieri Presenti	n. 12	Voti a favore	n. 8
Consiglieri Votanti	n. 12	Voti contrari	n. 4 (Zanoli, Boni, Piccinini, Rosi)
		Voti di astensione	n. 0

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al vigente *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all' IRPEF*, con decorrenza dall'anno di imposta 2025:

- a. aliquota 0,8%;
- b. esenzione per redditi fino a 15.000,00 euro;
- c. aliquota dello 0,8% per redditi che superano i 15.000,00 euro, calcolata sul reddito complessivo.

2. Di dare atto che, a seguito delle disposizioni assunte al precedente punto 1, il testo del *Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all' IRPEF* risulta riformulato come da allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore Unico reso con verbale n. 51 del 22/11/2024 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, con le modalità telematiche previste dalle norme di legge, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, e comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13 - comma 15 - del Dl. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dell'art. 52 - comma 2 - del D.lgs. n. 446 del 1997, dell'art. 4 - comma 1 quinquies - D.L. n. 16/2012, dell'art. 8 – comma 3 – del D.Lgs. n. 174/2014 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Di dichiarare l'immediata esecutività della presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare adeguata pubblicità all'aliquota e relativa soglia di esenzione deliberate con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

